

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna, 17 maggio 1994, n. 558.

Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per i commi non abrogati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81: a) è valida la preferenza per un candidato della lista votata, anche se apposta al di fuori dell'apposito spazio; b) è nulla la preferenza quando il candidato è indicato senza la chiarezza necessaria per distinguerlo da altri; c) è nulla la preferenza espressa per un candidato di lista diversa da quella votata; d) in caso di assenza del voto di lista e di espressione di una preferenza, è attribuito il voto anche alla lista di appartenenza di tale candidato.

Omissis.

Ritiene, inoltre, il collegio che, in via interpretativa, possano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 57 (dal quarto all'ottavo comma, nonché del decimo) del t.u. n. 570 del 16 maggio 1960 non abrogate dall'art. 34, l. 25 marzo 1993 n. 81, per cui si riterranno:

- a) efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, quando si riferiscano a candidati della lista votata (comma 5);
- b) nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria per distinguerlo da altri candidati (comma 6);
- c) inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata (comma 7).

Inoltre in ordine all'attribuzione del voto di lista:

- d) se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto il nominativo di un candidato consigliere, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene lo stesso (comma 8);
- e) se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ed ha scritto nello spazio della lista cui appartiene, il nominativo di un candidato consigliere, la scheda deve essere dichiarata nulla, non potendosi, nel vigente sistema elettorale, ritenere ancora applicabile il comma 9 della legge suddetta; nel nuovo sistema, infatti, il voto sul contrassegno della lista è attribuito innanzitutto al candidato sindaco.

Ritiene, inoltre, il collegio, sulla base della giurisprudenza formatasi sul punto, che:

- 1) nel caso in cui si sia votata una lista e nello spazio riservato alle preferenze vi sia il nome di un candidato consigliere appartenente ad altra lista, il voto debba essere attribuito alla lista prescelta, prevalendo il voto di lista sulla preferenza;
- 2) nel caso in cui vi sia la croce sul simbolo di una lista e sia indicato un candidato dell'altra lista nello spazio riservato a quest'ultima, il voto debba essere attribuito alla lista prescelta, prevalendo il voto di lista sulla preferenza;
- 3) diversamente, devono essere dichiarate nulle le schede nelle quali siano stati votati più di un simbolo di lista, quando nello spazio di preferenza di una lista viene indicato un candidato a consigliere dell'altra lista e questo perché vi è incertezza assoluta circa la lista verso cui la volontà dell'elettore si è indirizzata.

Omissis.